

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020

562/2020/R/COM

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLE
IMPRESE DISTRIBUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER IL CAMBIO
DEL MARCHIO E DELLE RELATIVE POLITICHE DI COMUNICAZIONE (DEBRANDING)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 4 agosto 2017 n. 124 (di seguito: legge 124/2017);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante "*Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM (di seguito: la deliberazione 231/2014/R/COM) e il relativo Allegato A, recante le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas (TIUC in vigore nell'anno 2015);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 296/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF) (di seguito: TIUF);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (di seguito: la deliberazione 137/2016/R/COM) e il relativo Allegato A, recante le Integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (TIUC in vigore nell’anno 2016 e 2017) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il settore idrico;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 237/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 237/2017/R/COM), in merito all’avvio di procedimento per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione (*debranding*);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, recante “*Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2020-2023)*”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2020 - 2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, (di seguito: RTDG 2020-2025), approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 307/2017/R/COM, (di seguito: documento 307/2017/R/COM), recante i criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* all’impresa Entar S.r.l. del 2 novembre 2020, prot. Autorità 35391;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* all’impresa Unareti S.p.A. del 2 novembre 2020, prot. Autorità 35390;
- la comunicazione dell’impresa Entar S.r.l. del 5 novembre 2020, prot. Autorità 35950 del 5 novembre 2020 (di seguito: comunicazione del 5 novembre 2020);
- la comunicazione dell’impresa Unareti S.p.A. del 12 novembre 2020, prot. Autorità 36966 del 12 novembre 2020;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* all’impresa Entar S.r.l. del 16 novembre 2020 prot. Autorità 37449;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* all’impresa Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop. del 19 novembre 2020, prot. Autorità 37978;

- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* all'impresa Edyna S.r.l. del 19 novembre 2020, prot. Autorità 37980;
- la comunicazione dell'impresa Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop. dell'1 dicembre 2020, prot. Autorità 39969 dell'1 dicembre 2020;
- la comunicazione dell'impresa Edyna S.r.l. del 2 dicembre 2020, prot. Autorità 40260 del 2 dicembre 2020;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* all'impresa Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop., prot. Autorità 41462 del 10 dicembre 2020.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto legislativo 93/11 sono state recepite nell'ordinamento nazionale, nel caso di imprese verticalmente integrate, specifiche disposizioni volte ad assicurare l'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, delle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale dalle altre attività che comprendono anche disposizioni relative alle politiche di comunicazione e di marchio;
- con la deliberazione 296/2015/R/COM l'Autorità ha adottato disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas, tra i quali obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione;
- in particolare, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del TIUF, alle imprese di distribuzione del gas naturale e alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica si applicano gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione previsti, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 3, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 93/11;
- nella parte di motivazione della deliberazione 296/2015/R/COM l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito della regolazione tariffaria, le valutazioni necessarie al riconoscimento di costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione (di seguito richiamati anche come costi di *debranding*);
- con la deliberazione 237/2017/R/COM l'Autorità ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, prevedendo che, ai fini del riconoscimento dei costi:
 - siano adottati criteri orientati all'efficienza;
 - il riconoscimento tariffario sia condizionato al fatto che le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti;

- debba essere rispettato il principio di inerenza all'attività regolata e debba essere dimostrato che si tratta di costi incrementali o sorgenti, sulla base di evidenze contabili;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 237/2017/R/COM è stato emanato il documento per la consultazione 307/2017/R/COM nel quale sono stati illustrati gli orientamenti in tema di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione;
- nel documento per la consultazione 307/2017/R/COM si prevede che:
 - possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari dei costi di *debranding* le sole imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a cui si applicano gli obblighi previsti dall'Articolo 17 del TIUF;
 - il riconoscimento dei costi presupponga che le imprese abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 del TIUF;
 - possano trovare copertura tariffaria le seguenti tipologie di costo:
 - costi connessi alla progettazione e realizzazione del nuovo marchio;
 - spese legali e notarili connesse alla definizione del nuovo marchio;
 - costi di comunicazione presso gli utenti e gli operatori di settore, nei limiti di quanto necessario ai fini di una corretta informazione della clientela finale e dei soggetti terzi interessati e purché rispettino la separazione delle politiche di comunicazione individuate dall'articolo 17 del TIUF;
 - costi per il *rebranding* delle dotazioni del personale e dei supporti che rappresentano punti di contatto con i terzi;
 - costi per la ridefinizione del *layout* di materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività di distribuzione;
 - costi per la riconfigurazione dei sistemi informativi e gestionali;
 - possano trovare copertura i costi di cui al punto precedente sostenuti nel triennio 2015-2017, tenendo conto del fatto che gli obblighi del TIUF sono stati introdotti nel giugno 2015 e che il termine ultimo per ottemperare a tali obblighi è l'1 gennaio 2017 (termine differito al 30 giugno 2017 per le imprese di distribuzione elettrica operanti alla data di pubblicazione del TIUF senza separazione societaria);
 - il riconoscimento dei costi di *debranding* sia condizionato al fatto che tali costi siano stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 231/2014/R/COM, per l'anno 2015, e della deliberazione 137/2016/R/COM, per gli anni 2016 e 2017;
- in relazione al riconoscimento dei costi per il settore gas, nel documento per la consultazione 307/2017/R/COM è stata valutata sia l'ipotesi di individuare una frontiera di efficienza (ipotesi 1) sia l'ipotesi di individuare dei livelli medi di efficienza (ipotesi 2), ritenendo comunque preferibile l'ipotesi 1, e precisando che l'applicazione di tali ipotesi relative alle modalità di identificazione di un livello di costo efficiente possa essere effettuata attraverso:

- il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa nei limiti di un tetto massimo, definito sulla base di criteri di efficienza;
- la definizione di un corrispettivo unitario per punto di riconsegna servito, definito sulla base di criteri di efficienza;
- in relazione al riconoscimento dei costi per il settore elettrico nel documento per la consultazione 307/2017/R/COM è stato previsto:
 - con riferimento alle imprese ammesse al regime individuale di riconoscimento dei costi di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT 2020-2023, di introdurre criteri di riconoscimento dei costi di *debranding* analoghi a quelli previsti per le imprese di distribuzione di gas naturale;
 - con riferimento alle imprese ammesse al regime parametrico di cui al comma 8.2, lettera b), del TIT 2020-2023:
 - per quanto riguarda i costi operativi, di intervenire sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da mutamenti del quadro normativo;
 - per quanto riguarda i costi di capitale, di prevedere una quantificazione dei maggiori oneri basata su costi medi efficienti sostenuti dalle imprese ammesse a tale regime tariffario.
- in relazione alle proposte contenute nel documento per la consultazione 307/2017/R/COM relative alle voci di costo oggetto di riconoscimento, un soggetto ha evidenziato la necessità di includere i costi di formazione del personale e della comunicazione interna effettuata verso i dipendenti della società che ha effettuato il *debranding* e del gruppo di appartenenza; un altro soggetto ha proposto di includere anche i costi per la separazione dei canali informativi di cui al comma 17.6 del TIUF;
- in relazione alle proposte contenute nel documento per la consultazione 307/2017/R/COM relative ai criteri di riconoscimento dei costi di *debranding*:
 - alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di effettuare analisi di *benchmark* tra i costi di *debranding* sostenuti dai diversi operatori, ritenendo che le decisioni degli operatori in merito alle attività di *debranding* siano state fortemente condizionate da fattori sensibilmente diversi tra le varie imprese, che possono rendere non significativo il confronto tra i relativi costi.
 - alcuni soggetti hanno sostenuto che le imprese distributrici avrebbero già improntato le proprie scelte sulla base di criteri di efficienza, a causa della mancanza di certezze, al momento dell'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 17 del TIUF, circa l'effettiva copertura dei costi. L'introduzione di un criterio di efficienza "a consuntivo", cioè quando gli operatori hanno già sostenuto i costi di *debranding*, oltre a non costituire un meccanismo incentivante, rischierebbe di penalizzare in maniera ingiustificata le imprese con un mancato (o parziale) riconoscimento dei costi.
 - un soggetto ha ritenuto preferibile, nel caso l'Autorità decidesse di individuare criteri di efficienza, l'identificazione un livello di costo efficiente attraverso la fissazione di un tetto massimo al costo ammissibile

per impresa, definito a livello unitario per punto di prelievo, in considerazione del fatto che la quasi totalità dei costi di *debranding* è correlato all'effettuazione della campagna di comunicazione esterna, il cui *driver* di riferimento più adeguato è il numero di utenti;

- un soggetto ha ritenuto preferibile l'opzione basata sui costi medi, alla luce del carattere *una tantum* dei costi relativi al *debranding* e della difficoltà di individuare una frontiera efficiente a fronte della grande variabilità delle aziende coinvolte;
- un soggetto ha ipotizzato di definire un costo medio calcolato in relazione all'unità di bene delle singole voci di costo e non in relazione ai punti di riconsegna;
- in relazione agli anni presi a riferimento per la copertura dei costi di *debranding* (2015, 2016 e 2017), alcuni soggetti intervenuti alla consultazione hanno sostenuto che potrebbero esservi state imprese che hanno sostenuto costi in anticipo rispetto alle disposizioni del TIUF;
- la legge 194/2017 ha modificato l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, prevedendo che gli obblighi relativi alle politiche di comunicazione e di marchio introdotte dal decreto legislativo 93/11 medesimo non si applichino alle imprese distributrici di energia elettrica facenti parte di imprese verticalmente integrate che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- è stata avviata la raccolta dati, come previsto dal documento 307/2017/R/COM, in data 15 febbraio 2018 e 16 settembre 2019, rivolta agli operatori del settore interessati, volta a valutare i costi operativi e di capitale sostenuti per le attività connesse alla separazione del marchio e delle relative politiche di comunicazione, nell'ambito della quale le imprese hanno presentato istanza per il riconoscimento dei costi per gli anni 2015-2017;
- la raccolta dati è stata effettuata in coerenza con gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 307/2017/R/COM, tenendo conto delle osservazioni ricevute in fase di consultazione in relazione alla riconoscibilità dei costi di formazione del personale e della comunicazione interna effettuata verso i dipendenti della società che ha effettuato il *debranding* e del gruppo di appartenenza e dei costi per la separazione dei canali informativi di cui al comma 17.6 del TIUF;
- alla raccolta dati sono stati trasmessi dati con riferimento a 32 imprese; e che di queste, 4 imprese hanno comunicato dati di costo relativi alla sola attività di distribuzione di energia elettrica, 20 imprese hanno comunicato dati di costo relativi alla sola attività di distribuzione di gas mentre 8 imprese hanno comunicato dati di costo relativi ad entrambe le attività;
- a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 194/2017 al decreto legislativo 93/11, è stata presentata istanza di riconoscimento di costi di *debranding* da

parte di una sola impresa con meno di 25.000 punti di prelievo e soggetta al regime parametrico di cui al comma 8.2, lettera b), del TIT 2020-2023;

- nell'ambito dei procedimenti istruttori condotti in relazione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di riconoscimento dei costi di *debranding* è stato valutato il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dalla deliberazione 237/2017/R/COM ed in particolare che le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal TIUF, che abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti, dando evidenza dell'allocazione di tali costi nei conti annuali separati, e che tali costi risultino afferenti all'attività regolata;
- nei casi in cui siano emersi costi di *debranding* allocati ad attività non regolate, le imprese interessate sono state informate della riduzione degli importi ammissibili al riconoscimento tramite specifiche comunicazioni di risultanza istruttoria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento del documento per la consultazione 307/2017/R/COM prevedendo la copertura dei costi di *debranding* sostenuti nel triennio 2015, 2016 e 2017 a seguito degli obblighi imposti dal TIUF e non anche eventuali costi sostenuti dalle imprese in precedenza;
- tenendo conto delle osservazioni ricevute in fase di consultazione in relazione alla riconoscibilità dei costi di formazione del personale e della comunicazione interna effettuata verso i dipendenti della società che hanno effettuato il *debranding* e del gruppo di appartenenza nonché i costi per la separazione dei canali informativi di cui al comma 17.6 del TIUF;
- accogliere parzialmente le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione prevedendo il riconoscimento a piè di lista dei costi sostenuti dalle imprese, fissando un tetto massimo, secondo criteri di ragionevolezza, pari a tre volte il costo medio per punto di prelievo o per punto di riconsegna registrato tra le imprese che hanno presentato istanza di riconoscimento dei costi in oggetto (pari a 0,84 euro/POD/PdR);
- disporre il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale di *debranding* per le imprese i cui costi siano risultati coerenti con i criteri previsti dalla deliberazione 237/2017/R/COM;
- in coerenza con i criteri previsti dalla deliberazione 237/2017/R/COM, prevedere il non riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici qualora siano risultati attribuiti ad attività non regolate;
- ai fini di evitare effetti di *double counting*, prevedere il non riconoscimento di costi capitalizzati già dichiarati dalle imprese nell'ambito delle RAB ai fini del riconoscimento tariffario;
- non ammettere al riconoscimento dei costi di *debranding* le società:
 - o Nuceria Distribuzione Gas S.r.l. (id ARERA 1049) e AP Reti Gas Vicenza S.p.A. (id ARERA 112) in quanto tali società non hanno confermato a consuntivo, nell'ambito della seconda raccolta dati

effettuata a settembre 2019, i costi dichiarati a preconsuntivo nella precedente raccolta dati;

- o Entar (id ARERA 830) poiché la società ha dichiarato, quali unici costi sostenuti, costi non specificatamente afferenti alle attività regolate;
- o Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop. (id ARERA 22678) poiché la società alla data di entrata in vigore del TIUF non risultava svolgere attività regolate che ha avviato a seguito di acquisizione parziale di ramo d'azienda

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione

- 1.1 Alle società riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, sono riconosciuti i costi sostenuti per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, per gli importi indicati nella tabella medesima, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 della deliberazione 237/2017/R/COM.
- 1.2 Alle società riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, non sono riconosciuti i costi sostenuti per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della deliberazione 237/2017/R/COM.
- 1.3 La Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, eroga gli importi di cui alla Tabella 1.
- 1.4 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, in relazione alle attività di distribuzione dell'energia, è utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC₃, di cui all'articolo 47 del TIT –2020-2023
- 1.5 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, in relazione alle attività di distribuzione del gas, è utilizzato il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas, alimentato dalla componente tariffaria UG₁*, di cui all'articolo 77 del RTDG 2020-2025.

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini